ALLEGATO B

Documento approvato nel Consiglio di amministrazione di Sori Spa del 13/05/2019
(da sottoporre all'assemblea dei soci)

CONVENZIONE TRA I SOCI DISCIPLINANTE LE MODALITÀ DI ESERCIZIO DEL CONTROLLO ANALOGO CONGIUNTO SULLA SOCIETÀ IN HOUSE PROVIDING SOCIETA' RISORSE SPA ai sensi del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm. e ii.

INDICE

Art. 1 - Controllo analogo congiunto: definizione, oggetto e finalità
Art. 2 - Modello di governance e soggetti coinvolti
Art. 3 - Riparto di competenze per la definizione degli indirizzi programmatici e l'esercizio del controllo analogo congiunto
Art. 4 - Funzioni del comitato di indirizzo e coordinamento
Art. 5 - Obblighi informativi della società So.Ri.S.p.A.
Art. 6 - Ulteriori modalità dell'azione di vigilanza e controllo
Art. 7 – Modalità di funzionamento del Comitato
Art. 8 - Codice di comportamento dei Rappresentanti dei Comuni soci negli organi di amministrazione della società So.Ri. S.p.A
Art. 9 - Durata

Premessa

La presente convenzione costituisce parte integrante e sostanziale del Patto Parasociale sottoscritto in data 11/04/2019 tra i Comuni soci di So.Ri. S.p.A., che lo approvano quale Allegato A) al Patto medesimo.

Articolo 1
Controllo analogo congiunto: definizione, oggetto e finalità

1. La presente convenzione:
a) disciplina le attività di vigilanza e di controllo analogo congiunto, come definito dall'art. 2, comma 1, lett.d) del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm. e ii e dall'art. 5, comma 5 del D.Lgs. 50/2016[1], esercitate dai Comuni di Prato, Montemurlo, Carmignano e Quarrata (d'ora in poi "Comuni soci") sulla società in house So.Ri. S.p.A., al fine di garantire il rispetto delle prescrizioni normative nazionali e comunitarie e allo scopo di regolamentare la tipologia e le modalità di circolazione delle informazioni tra le amministrazioni comunali socie e gli organi amministrativi di detta società;

---

[1] La fattispecie del controllo analogo congiunto è definito all'art 2, comma 1, lett.d) del D.Lgs.175/2016 e ss.mm. e ii. come "la situazione in cui l'amministrazione esercita congiuntamente con altre amministrazioni su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi. La suddetta situazione si verifica al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 5, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50". Quest'ultima previsione stabilisce che le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori esercitano su una persona giuridica un controllo congiunto quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti. Singoli rappresentanti possono rappresentare varie o tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti;

b) tali amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori sono in grado di esercitare congiuntamente un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative di detta persona giuridica;

c) la persona giuridica controllata non persegue interessi contrari a quelli delle amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori controllanti.

b) individua i comportamenti degli organi della società nei confronti degli enti soci e le diverse competenze degli organi degli enti soci, promuovendo la definizione di modelli di governance tesi al raggiungimento dei medesimi obiettivi, mediante gli strumenti previsti dall'art. 16, comma 2, lett. c del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm. e ii.;
c) garantisce la costante separazione tra potere politico di governance della partecipazione societaria in house dei Comuni soci e lo svolgimento delle funzioni relative all'affidamento e la gestione di servizi di interesse comunale.

2. Le tipologie dei controlli sulla società sono riconducibili a:
- controllo societario:
· monitoraggio dell'atto costitutivo, dello statuto e degli aggiornamenti;
· monitoraggio dell'ordine del giorno e della partecipazione alle assemblee dei Soci e delle relative deliberazioni;
- controllo contabile e gestionale:
· monitoraggio degli equilibri di bilancio;
· monitoraggio periodico e finale sullo stato di attuazione e di raggiungimento degli obiettivi gestionali, sul rispetto degli indicatori previsti dal contratto di servizio e degli impegni qualitativi assunti attraverso anche eventuali carte di servizio.

3. La funzione di controllo analogo congiunto dei Comuni soci di So.Ri. S.p.A. sull'attività della società è intesa come vigilanza analoga a quella che gli enti svolgono istituzionalmente sulla attività dei propri uffici e mira ad assicurare che i servizi di So.Ri. S.p.A. siano strumentali alle finalità statutarie, alla strategia politico gestionale dei Comuni soci e che siano svolti in ottemperanza all'art.16, comma 3 del D.Lgs.175/2016 e ss.mm. e ii[2].
Le finalità del controllo di cui sopra sono quelle di monitorare i rapporti finanziari tra gli enti proprietari e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della stessa, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto dei vincoli di finanza pubblica e degli altri vincoli previsti per le società in house providing.
A tale scopo i Comuni soci congiuntamente effettuano il monitoraggio periodico sull'andamento della società, analizzano gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individuano le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio di ciascun ente.

Articolo 2
Modello di governance e soggetti coinvolti

1. Il modello di governance disciplina le relazioni con gli organi sociali della società al fine di definire un organico sistema di programmazione e controllo attraverso il quale i Comuni soci, congiuntamente, possano esercitare in modo efficace il proprio ruolo di indirizzo e controllo.

2. I Comuni soci assumono atti e comportamenti idonei a garantire il rispetto delle clausole di governance definite all'art. 5 del presente regolamento.
3. La società è tenuta a individuare e comunicare ai Comuni soci i referenti competenti per le singole attività, al fine di facilitare con spirito di collaborazione lo scambio di informazioni e dati nei tempi richiesti.

---

2 Ai sensi dell'art. 16, c.3 del D.Lgs.175/2016 (come recepito nello statuto sociale di Sori Spa, all'art. 2 comma 7 attualmente in corso di modifica) oltre l'80% del fatturato della Società deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti affidati dagli Enti pubblici soci. La produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

4. I rappresentanti legali dei Comuni soci o loro delegati, eventualmente coadiuvati da strutture preposte al monitoraggio delle società partecipate (laddove esistenti) o dai dirigenti/responsabili competenti per materia, hanno libero accesso ai locali della società e possono richiedere l'accesso alle informazioni sulla gestione, con modalità analoghe a quelle previste dal rapporto gerarchico esercitato all'interno dei propri uffici.

Articolo 3
Riparto di competenze per la definizione degli indirizzi programmatici e l'esercizio del controllo analogo congiunto

Il controllo analogo congiunto nel confronti della società in house So.Ri. S.p.A. si esplica, per ciascun ente socio, attraverso il sotto indicato riparto di competenze:
a) Consiglio Comunale
Il Consiglio Comunale, oltre alle competenze individuate espressamente dalla legge e dallo Statuto, esprime le proprie funzioni mediante l'approvazione di deliberazioni in materia di indirizzo e di controllo sulle società partecipate, l'approvazione del Bilancio Consolidato e degli obiettivi strategici assegnati alle partecipate nel Documento Unico di Programmazione.
b) Giunta Comunale
La Giunta Comunale interviene in ausilio e supporto del Sindaco, ogni qualvolta il Sindaco o l'Assessore delegato lo ritenga necessario su ogni questione attinente i rapporti fra il Comune e la società. In particolare:
- approva nel Piano Operativo di Gestione gli obiettivi gestionali legati alle attività di servizio o di interesse generale svolte dalle società;
- assegna le azioni di controllo sulla società ai vari dirigenti/responsabili competenti per materia attraverso il PEG/PdO dell'Ente.
c) Sindaco
Il Sindaco, nella sua qualità di legale rappresentante del Comune:
- partecipa direttamente o tramite suo delegato all'assemblea della società ed esprime il proprio voto sulla base degli indirizzi formulati dal Consiglio Comunale o dalla Giunta, a secondo della competenza;
- promuove e partecipa direttamente o tramite suo delegato alle riunioni periodiche previste dagli accordi parasociali.
d) Il Comitato di indirizzo e coordinamento
Organo collegiale composto dai dirigenti dei comuni soci delle strutture preposte al monitoraggio sulle società partecipate, o loro delegati.

Articolo 4
Funzioni del Comitato di indirizzo e coordinamento

1. Il Comitato rappresenta la sede del coordinamento dei soci per l'esercizio delle attività di cui al comma 2 del presente articolo, d'informazione, di consultazione, di valutazione e verifica, di controllo preventivo, contestuale, successivo e ispettivo, ai fini dell'esercizio del controllo analogo congiunto sulla gestione e amministrazione della società.

2. Al Comitato spetta la disamina e l'approvazione preventiva dei seguenti atti e delle loro eventuali modificazioni:
- indirizzi strategici valevoli per il mandato dei rappresentanti degli Enti soci nominati nell'organo di amministrazione, al fine di assicurare la coerenza tra le competenze esercitate e le funzioni di indirizzo e controllo spettanti ai soci;
- indirizzi e obiettivi strategici per lo sviluppo delle attività della Società;
- piano delle attività;
- budget economico e patrimoniale;
- piano delle assunzioni e variazioni dello stesso

- piano degli investimenti finanziari;
- modifiche relative all'organigramma delle Società qualora queste comportino un incremento delle posizioni dirigenziali o una diversa strutturazione delle macrodivisioni aziendali;
- bilancio di esercizio;
- modifica dello statuto;
- criteri omogenei di remunerazione delle attività svolte a favore dei soci;
- listini dei servizi offerti dalla Società;
- criteri di controllo sulla qualità, sull'efficacia, l'efficienza e la congruità dei servizi;
- livelli di servizio offerti dalla Società a tutti gli Enti;
- ogni ulteriore atto necessario per corrispondere alle esigenze informative dei soci, in relazione agli adempimenti imposti dalla normativa vigente.

3. Il Comitato verifica lo stato di attuazione degli obiettivi, anche sotto il profilo dell'efficacia, della qualità dei servizi erogati, dell'efficienza ed economicità di gestione, acquisisce periodicamente informazioni, anche mediante report periodici, sull'assetto organizzativo della Società e sulle politiche di assunzione e reclutamento del personale. Spetta inoltre al Comitato la verifica dell'adozione e dell'applicazione dei regolamenti per l'acquisto di beni e servizi, per il reclutamento del personale e il conferimento di incarichi nonché di ogni altro adempimento previsto per legge.

4. Il Comitato trasmette entro 7 giorni la propria approvazione preventiva sulle proposte di deliberazioni nelle materie di cui al comma 2 al Direttore generale della Società ed informa tutti i soci della propria approvazione o del dissenso. In caso di mancato pronunciamento nel suddetto termine, si intenderà determinato un silenzio assenso e dunque potrà prescindersi dalla approvazione preventiva dello stesso Comitato.

5. Ove gli organi deliberino in senso difforme a quanto espresso dal Comitato, sono tenuti a motivare specificatamente le ragioni della propria decisione, in coerenza con gli obiettivi posti per il raggiungimento dello scopo sociale. Nel caso in cui la non conformità delle decisioni degli organi incida in modo significativo e determinante su un contratto di servizio, o sull'esercizio delle prerogative di controllo e indirizzo del socio, si ritiene verificata la fattispecie di giusta causa di revoca dell'affidamento in-house, per venire meno dei presupposti legittimanti, con conseguente inizio dell'iter di recesso dalla società.

Articolo 5
Obblighi informativi della società So.Ri. S.p.A.

1. La società, nei propri documenti di programmazione, si conforma agli indirizzi generali fissati dai Comuni soci nei propri atti di programmazione.

2. La società partecipata dovrà garantire l'osservanza degli obblighi previsti dalla normativa vigente, anche attraverso l'aggiornamento dei propri regolamenti interni, nelle specifiche materie:
- affidamento degli appalti di lavori, forniture e servizi;
- assunzioni di personale;
- affidamento di incarichi di studio, ricerca e consulenza;
- diritto di accesso agli atti della società partecipata, trasparenza, anticorruzione e privacy.

3. Al fine di garantire un idoneo flusso informativo utile all'esercizio del controlli di natura societaria:

a) il rappresentante legale della società partecipata trasmette ai Comuni soci, i verbali dell'Assemblea societaria entro 5 giorni dalla loro approvazione; copia del bilancio approvato deve essere trasmessa al Comune entro 10 giorni dalla sua approvazione;
b) il rappresentante legale della società partecipata trasmette ai Comuni soci, almeno 15 giorni antecedenti la convocazione dell'assemblea societaria, la documentazione istruttoria per l'approvazione di eventuali proposte di modifica statutaria o degli accordi parasociali o di operazioni societarie di natura straordinaria (es. trasformazione; fusione; conferimento di rami d'azienda; aumento di capitale sociale ecc).

4. Al fine di garantire un idoneo flusso informativo utile all'esercizio del controlli di natura contabile e gestionale l'organo amministrativo della società trasmette ai Comuni soci:
a) entro il 15 agosto di ogni anno, la bozza di piano delle attività di cui *all'art. 18.3 lettera b)* dello statuto sociale (da approvare entro il 30 settembre);
b) entro il 30 novembre di ogni anno, una relazione sull'andamento della situazione economico-finanziaria, suddivisa per centri di costo analitici e dell'eventuale variazione del piano delle attività (stato di attuazione degli obiettivi programmati);
c) almeno 15 giorni lavorativi prima della data fissata per la sua approvazione in assemblea, la bozza del bilancio di esercizio (come da *art. 22 comma 3* dello statuto);
d) entro il 30 novembre di ogni anno, un report degli indicatori extra-contabili (standard qualitativi e tecnici, indagini di customer satisfaction), previsti dai contratti di servizio e/o dalla carta dei servizi;
e) entro il 30 novembre di ogni anno, un report delle procedure assunzionali e dei principali atti di gestione del personale;

I suddetti report potranno anche essere cumulativi e dovranno essere sempre presentati (anche se negativi in alcune voci), con possibilità di avere evidenza documentata del rispetto a preventivo e consuntivo del limite di fatturato disposto all'art. 2 comma 7 dello Statuto sociale.

Articolo 6
Ulteriori modalità dell'azione di vigilanza e controllo

1. La vigilanza sull'attività e sui risultati della società si esplica anche attraverso eventuali verifiche presso le sedi operative o amministrative dell'azienda nonché attraverso direttive e indirizzi specifici.

2. A tal fine i Comuni soci potranno avvalersi di personale dipendente in possesso di adeguata qualifica e competenza professionale o, in mancanza, di tecnici incaricati esterni, esperti in materia, ovvero di servizi professionali resi da società di certificazione e consulenza aziendale

3. È necessaria una preventiva e motivata comunicazione ai Comuni soci da parte dell'Amministratore Unico della Società o del Presidente del Consiglio di Amministrazione, ove presente, nei seguenti casi:
- operazioni e contratti di qualunque natura che comportino una spesa superiore a 500.000 euro, salvi i casi in cui si tratti di spese obbligatorie per legge o in esecuzione di contratti già stipulati, nonché in attuazione di piani di investimento precedentemente programmati, o siano previste espressamente nel bilancio approvato dall'assemblea dei soci;
- assunzioni a tempo determinato non previste nel piano delle assunzioni;
- atti di acquisto e di alienazione di beni immobili del patrimonio o di partecipazioni in società od enti;
- assunzione di mutui e di altre forme di finanziamento, di importo superiore a 200.000,00 euro.

Le operazioni sopra descritte dovranno essere comunicate almeno 20 giorni prima della relativa adozione e si intenderanno autorizzate trascorsi 20 giorni dal ricevimento da parte dei Comuni soci.

4. I Comuni soci, secondo le competenze di cui all'art. 3 possono:
- effettuare verifiche documentali tese ad accertare la regolarità delle attività gestionali (in relazione ai contratti di servizio e ai rapporti finanziari in essere), con modalità non ingerenti con le attribuzioni gestionali e di controllo di competenza degli organi della società in house;
- richiedere la presentazione di specifici rapporti gestionali o relazioni su determinate attività su cui si ritiene opportuno un approfondimento conoscitivo.

Articolo 7
Modalità di funzionamento del Comitato

1. La Segreteria del Comitato comunica, tramite e-mail, i nominativi dei componenti designati dai diversi Comuni soci, ai fini della composizione del Comitato, ai Soci e al Direttore generale della Società.

2. Ai fini delle convocazioni:
a) per i componenti, le riunioni del Comitato sono convocate a mezzo PEC. Della convocazione viene data informazione a tutti i soci tramite e-mail inviate da ...;
b) la convocazione deve essere inviata con un preavviso non inferiore a 15 giorni e deve contenere l'indicazione degli argomenti da trattare, del luogo, del giorno e dell'orario della riunione;
c) il Comitato è convocato almeno con cadenza semestrale o su espressa richiesta di tanti componenti che rappresentino contemporaneamente almeno la metà del numero dei soci. In ogni caso, è convocato prima di ogni Assemblea che porti all'ordine del giorno una delle materie oggetto di approvazione da parte del Comitato, come indicate all'art. 4 della presente Convenzione;
d) il Direttore generale della Società trasmette la documentazione necessaria ai fini dell'esercizio del controllo analogo congiunto almeno 10 giorni prima della data prevista per la convocazione del Comitato;
e) qualora l'ordine del giorno preveda oggetti che devono essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea dei soci, la relativa documentazione di cui alla lettera d) deve essere trasmessa al Comitato almeno 30 giorni prima della data fissata per Assemblea.

3. Ai fini della validità delle sedute il Comitato è validamente costituito con la presenza dei rappresentanti di più della metà dei soci. Nel caso di assenza non giustificata di un componente per tre convocazioni consecutive, il Comitato chiederà al socio rappresentato la sostituzione dello stesso.

4. Ai fini della validità delle deliberazioni:
a) il Comitato delibera con tanti voti che rappresentano più della metà dei soci;
b) le decisioni validamente assunte dal Comitato sono vincolanti per tutti gli enti soci rappresentati in virtù di quanto stabilito dalla convenzione;

5. Di ciascuna riunione e delle relative decisioni assunte deve essere redatto apposito verbale che sarà messo a disposizione dei soci. Eventuali osservazioni dovranno pervenire, da parte dei soli componenti il Comitato, entro i 5 giorni successivi dalla data di pubblicazione. Decorso tale termine, il verbale viene sottoscritto da tutti i componenti presenti.

6. L'organizzazione e il funzionamento del Comitato, nonché le modalità e la tempistica dei propri adempimenti, per quanto non previsto dalla presente Convenzione, è disciplinato con eventuale atto interno di auto organizzazione dell'organismo medesimo.

7. Il Comitato, a seguito di irregolarità, può disporre controlli ispettivi sulla Società, con le modalità previste nell'atto interno di auto organizzazione, di cui al comma 6.

Articolo 8
Codice di comportamento dei Rappresentanti dei Comuni soci negli organi di amministrazione della società So.Ri. S.p.A

1. I rappresentanti dei Comuni soci nell'organo amministrativo della società So.Ri. S.p.A si attengono e agiscono nel rispetto delle prescrizioni di cui al D. Lgs. n. 231/2001 e dichiarano all'atto della nomina di non essere in alcuna delle condizioni di incompatibilità e/o inconferibilità previste dalla normativa vigente e D.Lgs. n. 39/2013.

2. Gli stessi si impegnano formalmente a rispettare gli indirizzi programmatici stabiliti per la società e a promuovere e assicurare gli adempimenti previsti dal presente regolamento, al fine di garantire uniformità nei flussi informativi che devono intercorrere tra i rappresentanti dei Comuni soci negli organi sociali di So.Ri. S.p.A. e i rispettivi enti.

3. I rappresentanti dei Comuni soci nell'organo amministrativo di So.Ri. S.p.A. sono tenuti all'osservanza dei seguenti adempimenti, nel rispetto di quanto previsto dalle leggi di riferimento:
a) a intervenire, se richiesti, alle sedute delle riunioni periodiche previste dagli accordi parasociali;
b) a fornire al Sindaco, alla Giunta e ai rappresentanti degli altri Comuni soci tempestiva informazione circa le eventuali operazioni non compatibili con gli obiettivi programmatici stabiliti dal Comune, gli eventuali scostamenti rispetto al budget approvato dall'Assemblea e la presenza di gravi situazioni economiche e finanziarie nella gestione aziendale.

Articolo 9
Durata

1. La durata della convenzione è di cinque anni, prorogabile con il consenso unanime dei soci per ulteriori cinque anni.

2. La presente convenzione viene automaticamente adeguata e resa coerente con ogni modifica dello statuto sociale.

3. L'adesione di nuovi soci comporta la sottoscrizione della presente convenzione senza modifiche.

4. Il venir meno della qualità di socio comporta il contestuale recesso dalla presente convenzione.

Data ….
I Soci …